



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**59/2012**

**LUGLIO/13/2012 (\*)**

*27 Luglio 2012*

**CON LA CIRCOLARE N. 90 DEL 27  
GIUGNO 2012 L'INPS CHIARISCE LA  
PROPRIA POSIZIONE NEL  
RAPPORTO TRA IMPONIBILE  
PREVIDENZIALE E ACE (AIUTO ALLA  
CRESCITA ECONOMICA). L'ISTITUTO  
HA PRECISATO CHE LA BASE  
IMPONIBILE CONTRIBUTIVA VA  
ASSUNTA AL LORDO DELL'ACE.**

Come noto, con il c.d. Decreto "Salva Italia" (***DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011***) il legislatore ha introdotto ***un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, c.d. ACE.***

In particolare, vengono premiate quelle aziende che incrementano il proprio patrimonio con aumenti di capitale sia mediante versamenti in denaro sia trattenendo gli utili in azienda.

In pratica, ***l'ACE permette la deducibilità dal reddito d'impresa (IRPEF/IRES) degli incrementi patrimoniali immessi nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci (ragguagliati ad anno) o di utili accantonati a riserva (diverse da quelle non disponibili).***

***Per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (2011-2013 per i soggetti con esercizio solare) il rendimento nozionale si determina mediante l'applicazione dell'aliquota del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.***

L'INPS, con la recente circolare n. 90/2012, oltre a dare i consueti chiarimenti relativi alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, ***ha fornito anche chiarimenti in merito all'individuazione della base imponibile contributiva da parte di soggetti che beneficiano dell'agevolazione "ACE".***

In particolare, è stato stabilito che ***la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell'agevolazione, indipendentemente dalla tipologia di soggetto,*** in sintesi la circolare conferma la posizione già assunta dall'Istituto ai tempi della DIT.

Pertanto, secondo quanto indicato dall'Istituto previdenziale nella circolare in esame, **si assume quale base imponibile previdenziale ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti** gli elementi indicati eventualmente nei **quadri RF** (*impresa in contabilità ordinaria*), **RG** (*impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari*) e **RH** (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*) e **RS**:

$  \begin{array}{l}  \text{RF47} - (\text{RF48} + \text{RF50, col.1}) \\  + \\  \text{RG29} - (\text{RG31} + \text{RG33, col.1})  \end{array}  $	$  \left. \begin{array}{l}  \text{somma algebrica di (col.4 dei rigi da RH1 a RH4} \\  + \text{ con codice 1,3 e 6 e colonne 4 dei rigi RH5 e} \\  \text{RH6)} - \text{RH12} + \text{RS37 col.11}  \end{array} \right\}  $
--	--

Si precisa che ai redditi in argomento devono essere sommati anche quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

***Per concludere l'applicazione della circolare INPS in esame comporterà i seguenti effetti ai fini della determinazione del reddito imponibile previdenziale:***

➤ ***per la ditta individuale rileverà il reddito d'impresa indicato nel quadro RF*** (non influenzato dall'ACE). Infatti per gli **imprenditori individuali** in contabilità ordinaria, ***l'Ace viene determinata nel riquadro rigo RS37 ed indicata alla colonna 11, assumendo come base di riferimento per l'applicazione del rendimento nozionale il patrimonio netto dell'impresa al 31 dicembre 2011.*** L'agevolazione andrà poi a ridurre il reddito complessivo (quadro RN1 colonna 5) fino a concorrenza dei redditi d'impresa indicati nei quadri RF, e RH.

***Il quadro RR derivando dal quadro RF, non subirà alcuna influenza, con la conseguenza di considerare quale imponibile previdenziale un importo al lordo dell'ACE.***

➤ **per il socio di società di persone** la base imponibile contributiva **sarà determinata dalla somma tra la quota di reddito attribuita** (quadro RH) + **quota ACE** (rigo RS37, col. 11) **utilizzata dalla società a riduzione del reddito d'impresa.**

In pratica, **il socio che riceve una certificazione** da cui emerge il reddito da partecipazione da indicare nel proprio quadro RH dovrà poi, nel riversare i dati nel quadro RR, aggiungere anche la quota di rendimento nozionale di propria spettanza (rigo RS37 del modello Unico relativo alla società).

➤ **per il socio di srl** (non in trasparenza), iscritto negli elenchi previdenziali **la base imponibile contributiva sarà determinata assumendo il reddito dichiarato dalla società evidenziato a rigo RN6 col. 2 del mod. Unico 2012 SC in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva percezione.**

Di conseguenza, anche in tale caso la base imponibile previdenziale risulta la lordo dell'ACE indicata a colonna 3 del rigo RN6.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**